

R.G.V.G. 618/2026



TRIBUNALE DI SALERNO

UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice designato, visto il ricorso depositato in data 17.03.2026, con il quale la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 del D.Lgs. 14/2019, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

rilevato che a, norma dell'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019, secondo la formulazione da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 227, di modifica del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. correttivo-ter): "1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto";

rilevato che veniva nominato dall'O.C.C., quale esperto l'avv. Angela Marino, che accettava l'incarico;

rilevato, quanto agli oneri di pubblicazione di cui all'art. 18 CCI, che al ricorso risulta allegata prova dell'avvenuta pubblicazione, in data 16.03.2026, dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18 CCI;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019: "3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti";

rilevato che la società ricorrente ha richiesto al Tribunale la conferma delle misure protettive cc.dd. "tipiche", di seguito testualmente elencate ("confermare le misure protettive richieste, consistenti nel



divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente; b) disporre che tali misure restino efficaci per il periodo ritenuto congruo dal Tribunale ai fini del buon esito delle trattative in corso nell'ambito della composizione negoziata; c) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 14/2019”;

rilevata la necessità dell'instaurazione del contraddittorio per la conferma/modifica/revoca delle misure protettive ex art. 19 co. III del D.Lgs. 14/2019;

FISSA avanti a sé l'udienza del 09.04.2026 h. 10.00 presso il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, per la discussione del ricorso e la conseguente conferma/revoca/modifica delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 e la concessione/rigetto delle misure cautelari richieste come indicate in parte motiva;

- a) Dispone ex art. 151 cpc che la ricorrente notifichi il ricorso ed il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, od in assenza a mezzo e-mail ordinaria, nei confronti dell'Erario e dei primi dieci creditori per ammontare del credito, nonché dei creditori che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari o presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o siano intervenuti nei relativi procedimenti, entro la data del 31.03.2026;
- b) Dispone, a cura dell'esperto nominato dalla istante, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Salerno;
- c) Dispone che la società ricorrente adempia all'incombente di cui all'art. 19 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (“entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”);
- d) Dispone che la società ricorrente, prima della data dell'udienza, depositi la documentazione relativa agli incumbenti di cui all'art. 19 CCII;
- e) Dispone che l'esperto prima della data dell'udienza depositi la documentazione relativa agli incumbenti di cui all'art. 19 CCII;
- f) Assegna ai creditori termine sino al decimo giorno antecedente l'udienza per il deposito di memorie difensive.
- g) Dispone che l'esperto depositi, entro la data del 31.03.2026, a norma dell'artt. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
- h) Dispone che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito della ricorrente ed all'esperto.

Salerno, 20.03.2026

Il Giudice



dott.ssa Giuseppina Valiante

